Bilancio & Reddito d'impresa

Nuovo regime dei contribuenti minimi: determinazione del reddito

Il reddito del contribuente minimo è determinato secondo il principio di cassa con esclusione delle norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi. Il reddito è tassato forfetariamente con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 20%.

Il presente intervento, concludendo l'analisi sul regime dei contribuenti minimi svolta nei precedenti articoli pubblicati sui numeri 5 e 6 del 2008 di questa Rivista, esamina le regole preposte alla determinazione del reddito del contribuente minimo e la disciplina relativa agli obblighi dichiarativi e di versamento.

a cura di Luca Fornero e Paola Rivetti - Gruppo di Studio Eutekne

Determinazione del reddito nel regime dei minimi

Il contribuente minimo determina il reddito secondo il criterio di cassa, vale a dire in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento della spesa.

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra la somma dei componenti positivi e negativi di reddito (art. 1, comma 104 della L. n. 244/2007).

Sono inapplicabili al regime dei minimi le norme del TUIR che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, §

5.1, quesito c); i beni ad uso promiscuo rilevano per il 50%.

Componenti positivi

I componenti positivi sono rappresentati da:

- ricavi (ivi inclusi quelli derivanti dalla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore, si veda, sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 6.6, quesito a) o compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- plusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'impren-

- ditore o del professionista, si veda, sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 6.6, quesito a);
- sopravvenienze attive (circ.
 Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 4.1).

Componenti negativi

I componenti negativi sono costituiti da:

- costi relativi all'attività esercitata;
- contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi;
- minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione;
- sopravvenienze passive (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

Deducibilità dei contributi previdenziali

Tali contributi devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo nei limiti in cui trovano capienza in tali redditi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'art. 10 del TUIR (si vedano l'art. 5 comma 2 del D.M. 2 gennaio 2008 e la circ. Agenzia

delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 4.1).

Si ipotizzi, ad esempio, un reddito derivante dall'attività d'impresa in regime dei minimi pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari 120. Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito d'impresa e per l'eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 6.12, quesito a).

Principio di inerenza - Onere della prova

Le spese sostenute dal contribuente minimo sono interamente deducibili a condizione che lo stesso dimostri, sulla base di criteri oggettivi, l'inerenza della spesa all'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 5.1, quesito e).

Principio di cassa

La norma prevede la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa. Tale circostanza rappresenta una novità per i titolari di redditi d'impresa per i quali, ordinariamente, vige il criterio di competenza.

L'applicazione di tale criterio comporta, ad esempio, che i contribuenti minimi imprenditori (così come i professionisti) non deducono quote di ammortamento, né sono tenuti alla valu-

tazione delle rimanenze, nel senso che sarà precisato oltre.

Acquisto e cessione di beni strumentali durante il regime dei minimi

Nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale, l'intero costo sostenuto è deducibile dal reddito del periodo in cui è avvenuto il pagamento.

Qualora, nel corso del regime speciale, lo stesso bene sia venduto, la plusvalenza realizzata, imponibile in base al principio di cassa, sarà costituita dall'intero corrispettivo della cessione e concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è percepito il corrispettivo medesimo (si vedano l'art. 4 comma 1, lett. b) del D.M. 2 gennaio 2008 e la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

Cessione di beni strumentali acquisiti prima dell'adesione al regime dei minimi

Con riferimento a beni posseduti dai contribuenti minimi prima dell'ingresso nel regime speciale, in caso di realizzo del bene nel corso di tale regime, si determina una plusvalenza o minusvalenza determinata, ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendosi per tale il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime (si vedano l'art. 4 co. 2 del

D.M. 2 gennaio 2008 e la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

Qualora il corrispettivo della cessione sia rateizzato, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato, determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo d'imposta ed il corrispettivo complessivo (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

Beni strumentali acquisiti prima dell'ingresso nel regime -Trattamento delle quote di ammortamento residue

L'applicazione del principio di cassa determina, come anticipato, l'impossibilità, durante l'applicazione del regime, di dedurre quote di ammortamento. La spesa, infatti, è rilevata interamente nel periodo in cui è sostenuta. Con riferimento ai beni strumentali acquisiti anteriormente l'accesso al regime, qualora il costo del bene non sia stato integralmente ammortizzato al momento dell'accesso al regime medesimo, le quote di ammortamento residue rimarranno sospese per l'intero periodo in cui il contribuente adotta il regime in esame e rileveranno, invece, dopo l'uscita, a condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.5).

Rimanenze di merci acquistate durante il regime dei minimi

Il valore delle rimanenze finali delle merci acquistate nel corso del regime dei contribuenti minimi non rileva, ai fini della determinazione del reddito del contribuente, in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse è imputato, secondo il principio di cassa, al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

In caso di passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto, e quindi dedotto nel corso dell'applicazione del regime dei minimi, non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime stesso (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 4.4, quesito a).

Nel caso in cui le merci in rimanenza non siano state pagate, le stesse rileveranno, invece, come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Rimanenze di merci acquistate nell'esercizio precedente quello di adozione del regime dei minimi

Le rimanenze delle merci relative all'esercizio precedente a quello di adozione del regime dei minimi rilevano come componente negativo del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l'opzione per il regime dei minimi, fino a concor-

renza dei componenti positivi (si vedano l'art. 4 co. 1 lett. a del DM 2 gennaio 2008 e la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1).

Ulteriori componenti negativi vanno portati in deduzione solo dopo aver proceduto allo scomputo delle rimanenze finali dai componenti positivi (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 6.9, quesito a).

L'eventuale eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi rileva nei periodi d'imposta successivi con le stesse regole.

Così, ad esempio, il reddito del primo esercizio di utilizzo del regime dei minimi (ad esempio, il 2008) sarà determinato sottraendo al complesso dei componenti positivi incassati in tale periodo (nel caso di specie, il 2008) l'importo delle rimanenze finali relative all'esercizio precedente quello di esercizio dell'opzione (ossia il 2007).

Spese relative a beni ad uso promiscuo

Le spese relative a beni a deducibilità limitata (es. autoveicoli, di cui all'art. 164 comma 1, lett. b) del TUIR, spese di telefonia di cui all'art. 102, comma 9 del TUIR) rilevano, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità, nella misura del 50% del relativo corrispettivo (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 5.1, quesito a).

Analoga limitazione (50% del corrispettivo) si applica ai cano-

ni di *leasing* corrisposti per ottenere la disponibilità di beni ad uso promiscuo.

In relazione alla durata minima del contratto di leasing, la circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7 (§ 2.8, quesito d) ha chiarito che i contribuenti minimi non sono soggetti ai limiti di durata minima di cui all'art. 102, comma 7 del TUIR, in quanto tale norma non è espressamente richiamata dalla L. n. 244/2007 o dal DM 2 gennaio 2008. Il contribuente minimo, pertanto, può dedurre i canoni di locazione finanziaria corrisposti in relazione a contratti di qualsivoglia durata.

Costi a deducibilità limitata

Nel regime dei minimi non trovano applicazione le norme del TUIR che dispongono, in relazione a determinate spese (come le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti o bevande o le spese di rappresentanza), limiti di deducibilità del costo nel periodo d'imposta di sostenimento, con rinvio dell'eccedenza non dedotta agli esercizi successivi.

Tali spese sono deducibili, se inerenti all'attività svolta, nell'esercizio di sostenimento per l'intero importo effettivamente pagato (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 5.1, quesito b).

IVA assolta sugli acquisti -Deducibilità

Costituisce onere deducibile dal reddito soggetto ad imposta so-

stitutiva l'IVA addebitata a titolo di rivalsa sugli acquisti (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.9).

Deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori

La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori dall'art. 66 comma 5 del TUIR non può trovare applicazione nell'ambito del regime dei contribuenti minimi. In base al principio di cassa, infatti, rilevano le sole spese effettivamente sostenute (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 5.1, quesito d).

Riporto delle perdite maturate nel corso del regime dei minimi

Le perdite fiscali maturate nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto (art. 1 comma 108 della L. n. 244/2007).

La norma dispone l'applicabilità, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, dell'ultimo periodo dell'art. 8 comma 3 del TUIR. Pertanto, se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi di imposta in cui viene esercitata l'attività, resta ferma la possibilità di applicare la disposizione contenuta nell'art. 84 co. 2 del TUIR riguardante il riporto illimitato delle perdite (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.3).

Imposta sostitutiva

Il reddito, come sopra determinato, è tassato forfetariamente con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, regionale e comunale, pari al 20% (art. 1 comma 105 della L. n. 244/2007).

Eventuali crediti d'imposta spettanti al contribuente minimo potranno essere scomputati dall'imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 6.8, quesito a). Potrà, pertanto, essere utilizzato, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d'imposta, anche l'istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).

Ritenute subite dai contribuenti minimi

I contribuenti minimi subiscono le ritenute di cui al Titolo III del D.P.R. n. 600/73, ivi comprese quelle operate dal condominio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, di cui all'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/73, introdotto dall'art. 1 comma 43 della L. n. 296/2006 (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.8).

Viene, in questo modo, risolto il dubbio che ancora residuava a seguito dell'emanazione del DM 2 gennaio 2008 e dei chiarimenti precedentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate. La formulazione dell'art. 6 del citato DM, infatti, prescrivendo che le rite-

nute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva, non sembrava dissipare ogni incertezza in ordine all'obbligo, in capo al sostituto d'imposta, di operare la ritenuta sui compensi corrisposti ai minimi. I contribuenti minimi possono chiedere il rimborso delle ritenute operate in eccedenza rispetto alle somme dovute come imposta sostitutiva mediante indicazione nel quadro RX del modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7, § 6.14, quesito a).

Impresa familiare

Per le imprese familiari di cui all'art. 5 comma 4 del TUIR, l'imposta è calcolata sul reddito complessivo, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari. L'imposta è dovuta dall'imprenditore.

I collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito (circ. Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008, n. 7, § 6.11, quesito a).

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva

Il reddito in esame, in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 4.1).

Detrazioni d'imposta per familiari a carico e per tipologie reddituali

Il reddito dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi (art. 9 comma 1 e 2 del DM 2 gennaio 2008, circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 4.1):

- non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR:
- insieme al reddito complessivo di tali soggetti, rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 2 del TUIR).

Contributi previdenziali

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

Determinazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di adozione del regime dei minimi

È prevista una disciplina specifica per il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime in esame, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (quali, ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di rappresentanza).

L'art. 1 comma 106 della L. n. 244/2007 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad eser-

cizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata conformemente alle disposizioni del TUIR (quali, ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di rappresentanza).

La norma esclude dalla partecipazione al reddito del periodo d'imposta precedente all'adesione al regime l'importo corrispondente ad una franchigia pari ad euro 5.000,00.

Importo eccedente la franchigia

I componenti positivi e negativi di reddito partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di adozione del presente regime per l'importo rappresentato dalla somma algebrica delle predette quote residue eccedente l'ammontare di 5.000,00 euro.

Si consideri, ad esempio, un contribuente, entrato nel regime dei minimi nel 2008, che abbia due quote residue di plusvalenze da tassare realizzate in anni precedenti, pari a 6.500,00 euro ciascuna, e una quota di spese di rappresentanza ancora da dedurre pari a 2.000,00 euro. In tale ipotesi, la somma algebrica è pari a 11.000,00 euro [(6.500,00 + 6.500,00) - 2.000,00; pertanto, l'importo di tale sommatoria eccedente 5.000,00 euro, vale a dire 6.000,00 euro (11.000,00 -5.000,00), è tassato nel 2007 (si veda la relazione governativa di

accompagnamento al Ddl Finanziaria 2008).

Importo non eccedente la franchigia

Qualora l'importo non ecceda 5.000,00 euro, le quote sono azzerate e non partecipano alla formazione del reddito di detto esercizio.

Con riferimento all'esempio precedente, nel caso in cui le due quote residue di plusvalenza fossero pari a 2.500,00 euro ciascuna, la somma algebrica delle quote residue di componenti positivi e negativi sarebbe pari a 3.000,00 euro [(2.500,00 + 2.500,00) - 2.000,00]. Tale importo non concorre alla formazione del reddito del 2007 in quanto «assorbito» dalla franchigia di 5.000,00 euro (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl. Finanziaria 2008).

Importo negativo

Nel caso in cui l'importo sia negativo, lo stesso concorre integralmente alla formazione del reddito dell'ultimo esercizio anteriore all'adozione al regime. Continuando con l'esempio che precede, qualora le quote residue di plusvalenze siano pari complessivamente euro 5.000,00 e le quote residue di spese di rappresentanza siano pari a 6.000,00, la differenza negativa pari a 1.000,00 euro (5.000,00 - 6.000,00) è integralmente deducibile nell'esercizio

2007 (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl Finanziaria 2008).

Riporto delle perdite

Le perdite fiscali relative a periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime in esame possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 comma 107 della L. n. 244/2007).

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 4.3) precisa che l'art. 8 comma 3 del TUIR, nella formulazione previgente l'entrata in vigore della L. n. 244/2007, stabilisce che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che negli stessi trova capienza.

Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova, inoltre, applicazione, per espresso rinvio del citato art. 8 comma 3, l'art. 84 comma 2 del TUIR (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi 3 esercizi di attività). Pertanto, se le perdite riferite ai periodi d'imposta precedenti l'entrata nel regime dei contribuenti minimi (relative al 2006 e al 2007) sono

state realizzate nei primi tre periodi di imposta di esercizio dell'attività, le stesse potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel corso di applicazione del regime per l'importo che in essi trova capienza, senza tener conto di eventuali limiti temporali di riporto.

Passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario (e viceversa)

Nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti l'opzione per il regime ordinario, ovvero fuoriesca dal regime dei minimi, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso a formare il reddito secondo le regole proprie del regime dei contribuenti minimi, non rilevano nella determinazione del reddito di periodi d'imposta successivi, anche se di competenza di tali periodi.

L'art. 1 comma 112 della L. n. 244/2007 disciplina il trattamento dei componenti reddituali nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti l'opzione per il regime ordinario.

I ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso a formare il reddito secondo le regole proprie del regime dei contribuenti minimi, non rilevano nella determinazione del reddito di periodi d'imposta successivi, anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, i componenti che, seppur di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non hanno formato il reddito imponibile del periodo, rilevano nei periodi successivi (per i quali sarà applicato il regime ordinario) nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dei minimi medesimo.

I medesimi criteri sono applicati al caso inverso, di passaggio, dal regime ordinario a quello in esame.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 4.4) chiarisce che se i componenti:

- hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi;
- al contrario, hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole del regime dei minimi, gli stessi non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dal regime.

Si considerino, ad esempio, i costi relativi a merci che sono state consegnate ed utilizzate in un periodo d'imposta in cui la determinazione del reddito è stata effettuata con le regole ordinarie e sono state pagate in un periodo d'imposta soggetto al regime dei contribuenti minimi. In tal caso, poiché il costo sostenuto per l'acquisto delle merci è già stato imputato, secondo il criterio di competenza, all'esercizio in cui le merci sono state consegnate, la successiva manifestazione monetaria di tale operazione non avrà rilievo dal profilo reddituale, nonostante sia ricadente in un regime in cui risulta applicabile il criterio di cassa.

Dichiarazione e versamenti

La dichiarazione ai fini IRPEF è presentata con le modalità ed entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998. Per il pagamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento delle imposte dirette.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione ai fini IRPEF è presentata con le modalità ed entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998 (art. 1 comma 109 della L. n. 244/2007). Pertanto, i contribuenti minimi presentano la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (si vedano gli artt. 2 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 322/1998 e l'art. 1 comma 218 della L. n. 244/2007).

Modalità e termini di versamento dell'imposta sostitutiva

Per il pagamento dell'imposta

sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento delle imposte dirette (art. 1 comma 105 della L. n. 244/ 2007).

Pertanto, i contribuenti minimi provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta e applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione (si veda la relazione governativa di accompagnamento al Ddl. Finanziaria 2008).

I contribuenti minimi sono tenuti al versamento telematico di cui all'art. 37 co. 49 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. L. 4 agosto 2006 n. 248 (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73, § 5).

Acconto IRPEF

Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello presente, l'acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime dei contribuenti minimi (art. 1 comma 117 della L. n. 244/2007).

Determinazione dell'acconto

Il metodo di determinazione dell'acconto è quello storico, con esclusione del metodo previsionale (circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.7). Ad esempio, il soggetto che si avvale del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d'imposta 2008 calcolerà l'acconto IRPEF da versare nel corso dello stesso anno 2008,

avendo riguardo all'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 (circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, § 5).

Impresa familiare

Nel caso di impresa familiare, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa stessa. Al tal fine, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente alla parte riferibile al reddito derivante dalla partecipazione all'impresa familiare (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2008, § 6.11).

Per quanto sopra, la determinazione degli acconti dovuti per l'anno di accesso al regime dei minimi è correttamente operata nei termini riportati dalla circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13, § 3.7. Si evidenzia che il testo della circolare, sembrando incorrere in un evidente refuso, fa riferimento alla misura dell'acconto IRPEF (98%) previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 comma 301 della L. n. 311/2004, a seguito delle quali la misura dello stesso è stata portata al 99%.

L'imprenditore, titolare dell'impresa familiare, deve sommare al proprio acconto (determinato con il metodo storico), pari al 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente all'accesso al regime, anche il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori,

per la quota riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare, determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore. I collaboratori, invece, potranno versare il proprio acconto sia utilizzando il metodo storico, ossia commisurando l'acconto al 99% della quota di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare, sia utilizzando il metodo previsionale, sempre con riguardo all'imposta relativa ad eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa familiare.

ON-LINE

Banca dati Professione azienda

Bilancio, Revisione contabile, Contabilità

Abbonamento on-line + 2 cd-rom all'anno

Professione Azienda è la nuova soluzione on-line modulare che fornisce tutte le risposte per affrontare con sicurezza l'amministrazione dell'azienda. Commenti d'autore, tools, formule, check list e flow chart, oltre a tutta la documentazione ufficiale in materia, permettono a chi si occupa di gestione aziendale (sia all'interno dell'impresa sia come consulente) di avere gli strumenti da utilizzare tutti i giorni nella propria attività.

Professione azienda contiene inoltre "ITER – guida agli adempimenti dell'azienda": un utile ed immediato percorso delle attività legate all'amministrazione dell'azienda, dalla costituzione alla liquidazione, dalla tenuta di libri e registri alle operazioni contabili, dalla valutazione delle voci di bilancio al controllo contabile. Tutti gli adempimenti aziendali vengono descritti in sintesi e collegati alla documentazione (ufficiale e d'autore) di riferimento contenuta nei moduli: Bilancio, Contabilità, Revisione contabile.

Bilancio: affronta tutte le tematiche relative a bilancio d'esercizio e consolidato, reddito d'impresa, adempimenti civilistici, contabili e fiscali, operazioni straordinarie, organi e operazioni societarie, bilanci di aziende di settori speciali. In par-

ticolare ampio spazio è dedicato all'analisi delle singole voci di bilancio (delle quali sono analizzati aspetti civilistici, fiscali e principi contabili);

Contabilità: analizza a 360° e con grande dettaglio tutte le operazioni contabili dell'azienda (dagli acquisti, alle vendite agli investimenti ecc.). Numerosi casi pratici, ricercabili anche tramite un agevole indice per operazioni aziendali, permettono di avere esempi pratici di come contabilizzare le operazioni.

Revisione: una banca dati innovativa e unica sul mercato. Fornisce al revisore, al sindaco e in generale a chi si occupa di controllo contabile, tutti gli strumenti (dottrina, formule, carte di lavoro e check list) per svolgere l'attività di revisione e controllo, oltre a fornire un inquadramento della materia e dell'attività, necessario per chi per la prima volta affronta l'organizzazione del lavoro di revisione.



- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agenzia Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- · www.ipsoa.it

